



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE Ordinanze del Sindaco
N. 466 del 22-09-2026 **ORIGINALE**

Oggetto: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ E LA SICUREZZA URBANA DERIVANTI DALLA PRESENZA DI CINGHIALI (SUS SCROFA) NELLE AREE URBANE E PERIURBANE DEL COMUNE DI LANCIANO.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la tutela della pubblica incolumità, della sicurezza urbana e della salute pubblica costituisce obiettivo primario dell'Amministrazione comunale;
- la presenza stabile e ricorrente di esemplari di cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree urbanizzate e periurbane determina situazioni di rischio per la sicurezza dei cittadini, per la circolazione stradale e per l'integrità di beni pubblici e privati;
- i cinghiali possono costituire un potenziale vettore di diffusione di patologie trasmissibili agli animali domestici e agli allevamenti zootecnici;
- la presenza di fonti alimentari di origine antropica favorisce l'avvicinamento e la permanenza dei cinghiali nei centri abitati, aumentando le situazioni di conflitto con le attività umane;

DATO ATTO:

- delle numerose segnalazioni pervenute da cittadini circa la presenza ricorrente di cinghiali nel territorio comunale;
- delle verifiche effettuate anche da questo Ente, dalle quali è emersa la presenza stabile di esemplari di cinghiale all'interno del centro abitato e nelle aree immediatamente limitrofe;

ACCERTATA la presenza ricorrente di singoli cinghiali (ovvero la presenza di un gruppo costituito da circa n. 30 esemplari di varie classi di età e di sesso), che frequentano le aree urbane e periferiche del Comune; di questo Comune;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali nn.ri 235 del 25.08.2021, n. 344 del 15.12.2021, n. 53 del 22.03.2022, n. 168 del 24.06.2022 (integrata e modificata con la n. 221

del 12.08.2022 e la n. 246 del 08.09.2022), n. 294 del 04.11.2022, n. 39 del 02.03.2023, n. 274 del 21.09.2023, n. 19 del 22.01.2024, 135 del 23.05.2024 n. 272 del 14.10.2024 n.158 del 05.06.2025 n. 291 del 03.10.2025, da ultimo l'Ordinanza n. 422 del 01/09/2026 revocata con Ordinanza n. 464 del 22/09/2026, provvedimenti che hanno permesso di ridurre la presenza di cinghiali in aree urbane del Comune ma non di eliminare il problema;

CONSIDERATO che il problema, seppur mitigato, non è stato risolto con gli interventi sinora attuati anche e soprattutto a causa dell'alto tasso riproduttivo della specie e dell'esistenza di branchi erratici capaci di considerevoli spostamenti, spesso tra territori di comuni diversi;

CONSIDERATO che tale situazione determina un concreto rischio per la pubblica incolumità, per la sicurezza della circolazione stradale e per il patrimonio pubblico e privato;

DATO ATTO che le attività di controllo della fauna selvatica previste dagli articoli 19 e 19-ter della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono finalizzate alla prevenzione e riduzione dei danni e delle situazioni di conflitto derivanti dalla presenza della fauna selvatica;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), espresso con nota prot. n. 53811 del 01/09/2026;

RITENUTO necessario adottare misure urgenti volte a ridurre i rischi connessi alla presenza dei cinghiali nelle aree urbanizzate del territorio comunale;

RICHIAMATO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: "*Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge*";

VISTI:

- la legge regionale n. 10/2004 e s.m.i. recante "*Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente*" ed in particolare:
 - l'articolo 44 comma 4 che disciplina le modalità di autorizzazione e svolgimento delle attività di controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati;
 - L'articolo 44 comma 7 secondo il quale: "... *Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:*
 - a) *proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;*
 - b) *personale di vigilanza dei comuni;*
 - c) *guardie venatorie volontarie;*
 - d) *guardie ambientali volontarie;*
 - e) *cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione.*"
- l'Ordinanza n. 1/2026 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana con la quale è stato modificato il "*Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento*

dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023–2028” e rinominato in “Piano d’azione nazionale per la cattura e l’abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiali nelle zone indenni da PSA 2026-2028”;

- l’art. 2, comma 8, della predetta Ordinanza n. 1/2026 che stabilisce *“Le aree urbanizzate, i siti storico-archeologici, i centri abitati, sono aree non vocate alla presenza di cinghiali e come tali l’obiettivo permanente è la rimozione di tutti gli esemplari di cinghiale presenti.”;*
- l’Ordinanza del Commissario alla PSA n. 5/2026 con la quale l’Ordinanza n. 1/2026 è stata prorogata fino al 28 marzo 2027;
- il paragrafo 3.1.14 del Decreto interministeriale 13 giugno 2023 recante *“Piano straordinario di controllo della fauna”* per ciò che attiene le misure di prevenzione al fine di *“prevenire frequentazione di ambiti urbani e periurbani da parte dei cinghiali”;*

CONSIDERATO che il Piano d'azione nazionale per la cattura e l’abbattimento dei cinghiali individua le aree urbanizzate e i centri abitati quali aree non vocate alla presenza della specie e prevede quale obiettivo permanente la rimozione degli esemplari presenti;

VALUTATO che gli interventi in ambito urbano costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica incolumità, della sicurezza urbana e della salute pubblica e come tale da svolgersi con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza e, nei casi previsti dalla normativa vigente, con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza.

ACQUISITA l’intesa della Regione Abruzzo ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della L.R. n. 10/2004;

RITENUTO necessario, stante la situazione descritta, di attivare l’attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane e aree limitrofe segnalate;

VISTO l’art.1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, in particolare, gli articoli 19 e 19-ter concernenti il controllo delle specie selvatiche;

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato:

1. l’attivazione delle operazioni di controllo e rimozione dei cinghiali presenti nelle aree urbane e periurbane del territorio comunale di Lanciano (CH);
2. il divieto di alimentare direttamente o indirettamente animali selvatici, nonché di abbandonare o lasciare incustoditi alimenti, scarti alimentari, mangimi o altre sostanze idonee ad attrarre fauna selvatica;

3. ai proprietari, possessori o conduttori di terreni, aree verdi e pertinenze ubicate nelle zone interessate, di mantenere tali aree in condizioni tali da non favorire il rifugio o l'alimentazione dei cinghiali, provvedendo, ove necessario, alla rimozione di accumuli di rifiuti, residui alimentari e vegetazione infestante;

INCARICA

i seguenti soggetti attuatori, individuati ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 10/2004:

- la Polizia Provinciale di Chieti, in avvalimento della Regione Abruzzo di procedere alle operazioni di controllo e rimozione dei cinghiali mediante le tecniche consentite dalla normativa vigente e ritenute più idonee in relazione alle specifiche condizioni operative, assicurando in ogni caso la tutela della pubblica incolumità e il benessere animale; Detta Polizia Provinciale, per l'esecuzione di quanto richiesto, si potrà avvalere dei soggetti di cui al comma 7 dell'art. 44, L.R. 10/2004, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:
 - a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;
 - b) personale di vigilanza dei comuni;
 - c) guardie venatorie volontarie;
 - d) guardie ambientali volontarie;
 - e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione;
- gli agenti o ausiliari di pubblica sicurezza del coordinamento operativo delle attività, nonché dell'eventuale interdizione temporanea delle aree interessate dalle operazioni, qualora necessario per garantire la sicurezza pubblica; tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato;
- la Società ECO.LAN S.p.A. di effettuare la pulizia e la raccolta dei rifiuti rinvenuti lungo le strade o in altri luoghi pubblici, evitando assolutamente che restino residui idonei ad attirare la fauna selvatica;

SPECIFICA CHE

- le attività di controllo dovranno essere svolte nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere ISPRA e della normativa vigente;
- qualora le attività siano effettuate in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della Legge n. 157/1992, le stesse dovranno svolgersi con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della L.R. n. 10/2004;
- la presente ordinanza avrà efficacia per 180 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, fatta salva la possibilità di proroga qualora permangano le condizioni che ne hanno determinato l'adozione;
- qualora siano rimossi tutti gli esemplari che costituiscono la fonte del rischio, la presente ordinanza cesserà anticipatamente di produrre effetti;

- al termine delle attività dovrà essere trasmessa alla Regione Abruzzo - Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura - Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale una relazione recante il numero degli animali catturati e/o abbattuti, con indicazione del sesso, della classe di età e delle modalità di intervento adottate.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line;
2. La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:
 - Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale,
 - Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
 - Polizia Provinciale di Chieti c/o Provincia di Chieti;
 - Questura di Chieti;
 - Comando Gruppo Carabinieri – Forestale di Lanciano;
 - Stazione Carabinieri di Lanciano;
 - Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese;
 - Comando Polizia Locale del Comune di Lanciano;
 - ASL 02 - Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica;
 - ASL 02 - Dipartimento Prevenzione, Servizio Veterinario Sanità Animale;
 - ECO.LAN S.p.A.;

DISPONE INOLTRE CHE

La violazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, salvo che il fatto costituisca illecito amministrativo o penale più grave.

AVVERTE CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Luogo e data, Lanciano 22/09/2026

Istr. Amm. Con.
Rosaria Anna Masciangelo

Il Responsabile del Procedimento
MISCHIATTI LUIGINA

Il Sindaco
AVV. PAOLINI FILIPPO

